

ICI 2009

SI RICORDA CHE A PARTIRE DALL'ANNO 2008 SONO ESCLUSE DAL PAGAMENTO DELL'ICI TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE IL SOGGETTO RISIEDE) INCLUSE LE PERTINENZE

SONO INOLTRE ESCLUSE:

- LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI (GENITORI, FIGLI, FRATELLI) COME DA DICHIARAZIONE DI COMODATO PRESENTATA IN COMUNE;
- L'ABITAZIONE POSSEDUTA (MA NON LOCATA) DA ANZIANI O DISABILI CHE HANNO ACQUISITO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE;
- LE ABITAZIONI DI CITTADINI NON RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE (PURCHE' NON LOCATA)

CONTINUANO A PAGARE L'ICI GLI IMMOBILI DI CATEGORIA A1 – A8 – A9

**L'ICI SI CONTINUA A PAGARE ALLE CONSUETE
SCADENZE (16/06/09 E 16/12/09) CON LA STESSA
ALIQUOTA DELL'ANNO 2008 OSSIA DEL 6 X MILLE
PER:**

- **TERRENI AGRICOLI;**
- **AREE FABBRICABILI;**
- **ALTRI FABBRICATI (ad esempio unica casa ma locata)**